



Polo Informatico



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "J. M. KEYNES"

Via per Morazzone 37 - 21045 GAZZADA SCHIANNO (VA)
Tel. 0332-463213 Fax: 0332-464528 C.F. 95006130124
E-mail: vais01800p@istruzione.it <http://www.isiskeynes.it> Pec: isiskeynes@pec.it

REGOLAMENTO ORGANO INTERNO DI GARANZIA

Approvato dal Consiglio d'istituto in data 8 gennaio 2016

COMPOSIZIONE

1. Il consiglio di Istituto nomina un Organo di Garanzia composto da (non meno di quattro componenti):
 - DS membro di diritto che assume la funzione di Presidente
 - un membro scelto tra gli studenti, proposto al Consiglio d'Istituto e da questi nominato
 - un docente per ciascun settore (Tecnologico/Economico) di cui è composto l'istituto scelto dal Collegio dei Docenti
 - un membro della componente genitori, proposto al Consiglio d'Istituto e da questi nominato
2. Per la componente studenti e genitori sarà eletto un supplente con le stesse modalità sopracitate, per la componente docenti sarà nominato un membro supplente per ogni settore (Tecnologico/Economico) con le stesse modalità sopracitate.
3. L'organo di garanzia viene rinnovato ogni tre anni nelle sue componenti docenti e genitori. La componente studenti viene rinnovata annualmente entro il mese di novembre, successivamente alle elezioni annuali dei rappresentanti d'istituto. I nominativi dei componenti eletti vengono assunti dal Consiglio d'Istituto.
4. I membri dell'organo di garanzia decadono dall'incarico dopo due assenze ingiustificate continuative.
5. Incompatibilità:
 - Nel caso in cui faccia parte dell'organo di garanzia lo studente interessato o un suo genitore, a questi subentrano i rispettivi supplenti, salvo successiva e conseguente surroga.
 - Nel caso in cui faccia parte dell'organo di garanzia il docente che ha irrogato la sanzione, a questi subentra il supplente, salvo successiva e conseguente surroga.
 - Nel caso in cui la sanzione impugnata sia stata irrogata dal Dirigente Scolastico, a questi subentra, in qualità di Presidente dell'organo di garanzia, il Collaboratore Vicario, o, in caso di impossibilità documentata dello stesso, il secondo Collaboratore del Dirigente.

COMPITI

1. L'organo di garanzia, su richiesta degli studenti o di chiunque ne abbia interesse, decide sui conflitti che insorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del DPR 249 del 24/6/1998 aggiornato dal DPR 235 del 21/11/2007, recante lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola secondaria.
2. La sua competenza è estesa ai vizi di legittimità.
3. Le sue funzioni sono:
 - a. prevenire e affrontare tutti i problemi e conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti e personale della scuola e in merito all'applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;
 - b. evidenziare eventuali irregolarità nel regolamento interno d'Istituto;

- c. esaminare e valutare gli eventuali ricorsi presentati in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare, sottoscritti dallo studente o dai familiari, pervenuti entro quindici giorni dalla notifica.
4. L'Organo di garanzia ha il compito di deliberare in primo luogo circa l'ammissibilità del ricorso e, in caso affermativo, di valutare la correttezza della procedura messa in atto per l'irrogazione delle sanzioni. L'ammissibilità del ricorso è legata a:
 - a. aspetti non presi in esame durante l'accertamento
 - b. carenza di motivazione
 - c. eccesso della sanzione
5. La mancata indicazione di tali aspetti rende il ricorso irricevibile.

FUNZIONAMENTO

1. L'organo di garanzia si riunisce, su richiesta dell'alunno sanzionato, per decidere sulla coerenza della sanzione con le norme di legge e col presente regolamento. La richiesta deve essere presentata entro 15 giorni dalla comunicazione della sanzione. Possono ricorrere all'organo di garanzia lo studente maggiorenne interessato e i genitori dell'alunno minorenni.
2. La convocazione dell'Organo di garanzia è disposta, entro i 5 giorni successivi alla presentazione del ricorso, dal Presidente che provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione deve essere formulato per iscritto almeno 3 giorni prima della seduta.
3. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di tutti i componenti. Il membro eventualmente impedito ad intervenire deve far pervenire al Presidente dell'Organo di Garanzia, per iscritto e prima della seduta, la comunicazione dell'assenza. In caso di impossibilità a procedere, l'organo è riconvocato due giorni lavorativi dopo la prima convocazione.
4. Il Presidente, in apertura di seduta informa puntualmente i componenti in merito ai fatti che hanno originato il provvedimento oggetto del ricorso. Ciascun membro ha diritto di parola e di voto. L'espressione del voto è palese. Non è consentita l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. L'organo di garanzia si esprime entro 10 giorni dalla data della sua convocazione e l'esito del ricorso è comunicato per iscritto all'interessato.
6. In caso di accoglimento del ricorso la sanzione viene sospesa e l'organo che l'ha inflitta viene riconvocato per riesaminare il caso alla luce delle osservazioni che farà l'organo di garanzia.
7. Se l'organo di garanzia Interno non si pronuncia in tempo utile, oppure in caso di esito negativo del ricorso, il ricorrente può rivolgersi entro 30 giorni all'Organo regionale di garanzia presso l'USR.